



CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DEI CANALI MINORI NEL TERRITORIO DI MAROSTICA.

L'anno **duemilatrecento**, il giorno _____ del mese di _____ in Comune di Marostica (VI), presso la Sede municipale in Via Tempesta n. 17, sono comparsi:

- a) **L'Arch. Laura Carbognin**, nata a Vicenza il 18-09-1968, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Marostica, codice fiscale 82000830248, nel prosieguo indicato per brevità anche come *il Comune*, che legalmente rappresenta, ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;
- b) **L'Ing. Umberto Niceforo**, nato a Cremona il 25.09.1967, il quale interviene in nome per conto e nell'interesse del Consorzio di Bonifica Brenta, con sede legale in Cittadella (PD) in Via Riva IV Novembre n. 15, codice fiscale 90013790283, nel prosieguo indicata anche come *il Consorzio*, che nella sua qualità di Direttore in forza dei poteri statutari.

PREMESSO

- che in questi ultimi anni è stato accertato un incremento della frequenza degli allagamenti e della loro intensità, cui sono andate soggette alcune zone del territorio Vicentino;

- la presenza di situazioni di criticità strutturale e gestionale, da analizzare e risolvere anche alla luce della forte accelerazione riscontrata nel settore edilizio degli ultimi decenni;
- la presenza di criticità idrauliche anche nel territorio di Marostica;

VISTO

Che nel corso di alcune riunioni intercorse si è congiuntamente esaminata la situazione del territorio dal punto di vista idraulico; da ciò è emerso quanto segue:

- si è constatata la presenza di numerosi corsi d'acqua nel territorio, una parte dei quali gestiti dal Consorzio di bonifica (e sui quali esiste certezza in termini di gestione e manutenzione) ed una parte significativa di competenza non consortile (cosiddetti "canali minori"), di privati o di altri Enti (gestori stradali, ecc.) sempre all'interno dell'ambito di competenza del Consorzio;
- si sono esaminati lo stato medio di manutenzione dei canali minori, l'attuale condizione di pulizia e di smaltimento dei sedimenti accumulatisi nel tempo, e la generale capacità da parte dei soggetti obbligati di mantenerli puliti al fine di garantire la continuità del deflusso acqueo, e quindi del contenimento del rischio idraulico;
- si sono evidenziate numerose carenze di manutenzione del sistema idraulico dei canali minori, relative in particolare alla raccolta e canalizzazione delle acque di superficie;
- si è preso atto della limitata sensibilità da parte dei privati cittadini in tema di corretta gestione dei manufatti, delle infrastrutture e dei presidi di loro competenza destinati alla regimentazione delle acque meteoriche;

- si è valutata la necessità di contenere la frequenza e la gravità del rischio idraulico del bacino scolante del territorio, attuando un accordo di pianificazione condivisa e coerente tra Comune e Consorzio;
- si è condivisa la necessità di ottimizzare il deflusso delle acque sia per scopi agricoli che civili;
- si è ritenuto utile perseguire un ottimale coordinamento tra soggetti istituzionali, che porti alla definizione e attuazione di obiettivi condivisi;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla nuova Legge Regionale n. 12 dell'8 maggio 2009 "Norme per la bonifica e la tutela del territorio" che al capo V (Opere Minori), art.34, attribuisce compiti ai Consorzi di bonifica per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere minori:

art. 34 "Esecuzione e manutenzione delle opere minori"

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.
2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.
3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal Consorzio di bonifica.
5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Il Comune, per mezzo del proprio personale tecnico, di concerto con il personale di sorveglianza idraulica del Consorzio di bonifica, procede alla vigilanza sulla rete di canali minori, cioè non di competenza consortile, con particolare attenzione a:

- canali e fossati di guardia di strade comunali, vicinali e private;
- fossati di particolare importanza per il deflusso delle acque meteoriche di vaste aree a destinazione agricola, o urbanizzate;
- canali o fossati soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati posti a monte;
- manufatti presenti (ponti, tombinamenti, passi carrai, griglie ecc.) e loro funzionalità;

- presenza di vegetazione, erbacea o arborea, cresciuta spontaneamente o piantumata, o di manufatti di qualsiasi genere, che restringano la normale sezione del canale, o che in qualsiasi modo ne rallenti il deflusso delle acque.

Art. 2. Il personale addetto alla vigilanza, nel caso accerti lo stato di cattiva manutenzione di canali, fossati, o manufatti, ne dà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tutela Ambientale del Comune.

Art. 3. L'Ufficio Tutela Ambientale del Comune provvede ad avvisare il soggetto proprietario o gestore del canale o fossato; nel caso di soggetti privati provvede a informare e sollecitare i soggetti proprietari, o coloro che vantano diritti reali sul fondo, o comunque i possessori del fondo su cui insiste il collettore affinché venga eseguita la pulizia, lo spurgo o ogni altro intervento volto al ripristino del regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza da parte del soggetto proprietario o gestore del canale o del fossato, il Comune procede ad emanare apposita Ordinanza, fissando un termine massimo per procedere alle operazioni indicate nell'Ordinanza; trascorso tale termine, in caso di inadempienza del soggetto tenuto, il Comune procede, entro i successivi 30 giorni (salvo casi dovuti a comprovata forza maggiore) a richiedere l'intervento del Consorzio di bonifica, tenuto all'esecuzione dei lavori in via sostitutiva dei soggetti obbligati, ed al recupero delle somme anticipate, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti vigenti.

Art. 4. Il Consorzio procederà all'esecuzione dei lavori per mezzo di proprio personale specializzato, e di mezzi idonei allo scopo; la pulizia dei canali dovrà

avvenire rispettando la pendenza degli stessi, e la coerenza con il sistema di canali a monte e a valle.

Art. 5. I fossati ed i canali che, a causa della trascuratezza o inadempienza dei proprietari, fossero ritenuti dai tecnici del Comune e del Consorzio, insufficienti a contenere e a far defluire le acque, dovranno essere risezionati, con inclinazione delle sponde tale da evitare fenomeni di erosione o di smottamento; eventuali alberature, siepi, o manufatti quali recinzioni, muri di contenimento, palificazioni o altro che venissero ritenuti di ostacolo al deflusso delle acque dovranno essere demoliti e rimossi, e risistemate le sponde ed il fondo del fossato al fine di ottenere l'adeguata sezione idraulica.

Art. 6: Nel caso di intervento sostitutivo, ove la spesa debba essere anticipata dal Comune, il Comune provvederà a liquidare le prestazioni rese dal Consorzio, a seguito di adeguata rendicontazione dei lavori, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare istanza, vistata dall'Ufficio comunale competente. Al fine dell'accantonamento delle necessarie risorse nel bilancio comunale, il Consorzio comunica al Comune l'importo presunto della spesa prima dell'esecuzione dell'intervento sostitutivo.

Art. 7: Il Consorzio è responsabile della corretta esecuzione dei lavori, dei danni a cose e persone eventualmente causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, o dell'abusiva occupazione di aree private in assenza di idoneo provvedimento da parte del Comune.

Art. 8: Il Comune è responsabile dell'informazione al soggetto pubblico o privato, della corretta individuazione delle aree oggetto dell'intervento, dell'emissione degli

atti amministrativi necessari all'occupazione del fondo per l'esecuzione dei lavori, e dell'eventuale richiesta di assistenza da parte degli organi di Polizia.

Art. 9: In caso di rinvenimento, da parte del personale incaricato dell'esecuzione dei lavori, di rifiuti, materiale o liquidi inquinanti, ordigni bellici o qualsiasi altro ostacolo che pregiudichi la prosecuzione dei lavori, questi verranno sospesi e si procederà in conformità alle disposizioni di Legge in relazione alla tipologia e gravità del problema.

Art. 10: La presente convenzione diventa esecutiva dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di anni 5, scaduti i quali le parti, se interessate, stipuleranno un nuovo accordo.

Art. 11: Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia, ai regolamenti comunali, ed agli statuti del Comune di Marostica e del Consorzio di Bonifica Brenta. I poteri sanzionatori sono riservati in ogni caso al Comune per quanto previsto nel 'Regolamento per la manutenzione e conservazione dei fossi di proprietà privata o mista'.

Art. 12: Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente atto ove non bonariamente risolte saranno disciplinate con un arbitrato (arbitro unico) d'intesa individuato.

Art. 13: Il presente accordo, per divenire esecutivo, dovrà essere approvato dai rispettivi organi competenti del Comune e del Consorzio.

La presente convenzione costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse, e sottoscritto dalle parti.

per il **Comune di Marostica**

è è è è è è è è è è è è

per il **Consorzio di Bonifica Brenta**

è è è è è è è è è è ..è .